



La sede romana. Palazzo di Giustizia anche conosciuto come Palazzaccio è la sede della Corte Suprema di Cassazione

Euribor manipolato. Altri Tribunali contro la Cassazione

Dopo Torino e Milano spuntano Livorno e la Corte d'appello dell'Aquila

Federica Pezzatti

Sulla vicenda dell'Euribor manipolato non c'è sintonia tra la Cassazione e i Tribunali. La giurisprudenza di merito continua a dissociarsi dalla decisione di una sezione della Suprema Corte del 13 dicembre 2023 (numero 34.889) sulle conseguenze della manipolazione dell'Euribor ad opera di alcune banche internazionali (Barclays, Deutsche Bank, Rbs, Société Générale, Crédit Agricole, Hsbc e JPMorgan) avvenuta nel triennio 2005-2008.

Una decisione che aveva aperto l'opportunità per i consumatori, anche per i titolari di un mutuo in essere in quel periodo, di ottenere un eventuale ricalcolo dei tassi per la finestra considerata (29 settembre 2005 e 30 maggio 2008).

Come si ricorderà, visto che ne abbiamo scritto parecchio nei pre-

cedenti numeri di Plus24, per la Corte di Cassazione dall'accertamento del cartello ad opera dell'Antitrust della Commissione europea (datato 2013) discende la nullità delle clausole determinative degli interessi correlate all'Euribor contenute nei contratti di finanziamento, di leasing e nei contratti derivati, nonché nei mutui e in altri tipi di finanziamento legati all'indicatore europeo. Il tutto anche per le banche non coinvolte nella manipolazione.

Mentre Trieste, Sassari e altri tribunali del Mezzogiorno hanno mostrato un veloce allineamento agli Ermellini ammettendo i CtU per il ricalcolo degli interessi (ultima Cagliari con la decisione dell'11 marzo che addirittura estende la nullità a tutta la durata contrattuale e non solo agli anni di manipolazione accertata), più resistenza pongono, come prevedibile, altri togati.

Dopo le pronunce dei Tribunali di Torino del 29 gennaio e di Milano del 21 febbraio, Plus24 è venuto a conoscenza di altre decisioni che si schierano contro l'ordinanza.

A Livorno il giudice Azzurra Fodra, con la decisione del 29 gennaio, ha, tra l'altro, esplicitamente criticato la decisione della Supre-

ma Corte, ritenendola priva di una convincente motivazione e non meritevole di seguito. «Appare preferibile continuare a seguire la giurisprudenza di merito maggioritaria, secondo cui la nullità della clausola può essere dichiarata solo ove vi sia la prova che la banca erogatrice del credito e che ha deciso di determinare il tasso corrispettivo per relationem al tasso Euribor, abbia partecipato alla intesa manipolativa del mercato», spiega la giudice livornese. Solo in tale caso, infatti, può dirsi, sia sul piano oggettivo che soggettivo, che il contratto "a valle" sia l'attuazione dell'intesa illecita "a monte", presupposto necessario per applicare l'art. 2 della l. n. 287/1990.

Ad avviso del Tribunale di Livorno, in sostanza, perché la clausola determinativa degli interessi possa essere dichiarata nulla occorre la partecipazione della banca all'intesa anticoncorrenziale vietata (un atteggiamento vicino a quanto sancito del resto dal Tribunale di Milano).

Il Tribunale di Livorno prosegue evidenziando che anche gli istituti di credito estranei all'intesa manipolativa, così come le loro controparti, hanno legittimamente fatto

affidamento sull'affidabilità del parametro, di comune utilizzo nella pratica bancaria.

La Corte d'Appello dell'Aquila (sentenza del 13 febbraio), dal canto suo, ha ribadito il proprio precedente orientamento, espresso in una serie di sentenze del 2020 e del 2021, secondo cui la legislazione europea e quella nazionale in materia antitrust non prevedono la nullità dei contratti a valle tra intermediari e clienti e che, in ogni caso, debba escludersi «l'esistenza di un collegamento funzionale tra l'intesa anticoncorrenziale e il singolo negozio a valle». Inoltre, secondo la Corte non si potrebbe nemmeno parlare di un accordo a monte per fissare i prezzi a valle, perché in realtà nei singoli contratti gli interessi non sono calcolati tramite semplice riferimento all'Euribor, ma anche prevedendo uno spread.

Gli occhi ora sono puntanti sulla decisione del Tribunale d'Appello di Milano a cui la Cassazione ha rinviato e su altre due udienze della Suprema sul tema: la prima è prevista per il prossimo 27 marzo dove la terza sezione avrà l'opportunità di meglio motivare eventuali riconferme dell'orientamento.